FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 Ottobre 2008, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

1) RECLAMO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 15.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 62 del 16.9.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) RECLAMO DEL CALC. FILIPPINI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTEGLI SEGUITO GARA LIVORNO/GROSSETO DEL 27.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 75 del 30.9.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo del calciatore Filippini Antonio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 9 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete